

# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA

### SEZIONE SECONDA BIS

**Registro Ordinanze:234/2004**

**Registro Generale: 9613/2003**

nelle persone dei Signori:

**PATRIZIO GIULIA** Presidente  
**GABRIELLA DE MICHELE** Cons. , relatore  
**RENZO CONTI** Cons.

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **15 Gennaio 2004**

Visto il ricorso 9613/2003 proposto da:

*SOC TIM SPA - TELECOM ITALIA MOBILE*

rappresentato e difeso da:

*SANINO AVV. MARIO  
CELANI AVV. CARLO*

con domicilio eletto in ROMA

*V.LE PARIOLI, 180  
presso  
SANINO AVV. MARIO*

**contro**

*COMUNE DI ROMA*

rappresentato e difeso da:

*MURRA AVV RODOLFO*

*con domicilio eletto in ROMA*

*VIA TEMPIO DI GIOVE, 21*

*presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, delle note del Comune di Roma prot. n. 44069 del 16.7.2003 e 44260 del 17.7.2003;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*COMUNE DI ROMA*

Visti i motivi aggiunti di gravame, notificati il 2 dicembre 2003;

Udito il relatore Cons. GABRIELLA DE MICHELE e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d'udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che- quanto alle note nn. 44069 del 16.7.2003, 44260 del 17.7.2003 e 66998 del 30.10.2003, con cui venivano sospese le procedure per il rilascio delle autorizzazioni in corso, il termine di 90 (novanta) giorni per il formarsi del silenzio assenso delle denunce di inizio attività e successivamente la stessa accettazione delle istanze-non si ravvisano sufficienti elementi di fondatezza sia per l'applicazione di misure di salvaguardia (in considerazione del contenuto meramente programmatico dell'art. 99 delle NTA del nuovo PRG adottato), sia per l'esplicazione del potere di sospensione, di cui all'art. 7, c.2, l. n. 241/90 (sospensione non applicabile, ad un primo sommario esame, in contraddizione con l'art. 2 della medesima legge né come misura cautelare, finalizzata al rispetto di norme in via di predisposizione);

Considerato inoltre che -quanto al provvedimento di rigetto n. 67821 del 4.11.2003- sussiste una ragionevole previsione di accoglimento delle censure, riferite a non riconducibilità del rigetto stesso a norme programmatiche e non prescrittive del PRG, ben potendo le istanze essere esaminate alla luce della disciplina legislativa vigente e di eventuali protocolli di intesa.

Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, ACCOGLIE la domanda incidentale di provvedimento cautelare e, per l'effetto, SOSPENDE l'esecuzione degli atti impugnati, nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 15 Gennaio 2004

Presidente

Consigliere